



Oggetto:

Fallimento –
Opposizione allo
stato passivo

ORDINANZA

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
9.9.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

██████████ S.r.l. [██████████] propose domanda di ammissione al passivo del fallimento ██████████ S.r.l. di un credito ipotecario di € 2.996.902,63, derivante da un contratto di mutuo fondiario a suo tempo stipulato dalla società poi fallita con ██████████ S.p.A., banca successivamente incorporata da ██████████ S.p.A., la quale aveva ceduto il credito alla ricorrente ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 139 del 1999 e dell'art. 58 T.U.B. (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: d.lgs. n. 385 del 1993).

Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando la mancata produzione sia del piano di ammortamento del contratto di mutuo, sia del prospetto di calcolo degli interessi.

██████████ propose opposizione allo stato passivo, che venne respinta dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale.

Contro il decreto del collegio, ██████████ ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il fallimento è rimasto intimato.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere probatorio nell'ambito della fattispecie della responsabilità contrattuale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La ricorrente contesta al Tribunale di Caltanissetta di avere correttamente enunciato il principio di diritto secondo cui la produzione del piano di ammortamento non è requisito indispensabile per l'ammissione al passivo del credito da



contratto di mutuo, ma di avere poi di fatto tradito tale principio, imponendo sostanzialmente alla (cessionaria della) mutuante «l'onere ... di provare la parziale estinzione del debito da parte del debitore in misura diversa da quella di fatto dedotta attraverso la richiesta di ammissione al passivo».

1.1. Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

Giustamente la ricorrente osserva di non avere altri oneri probatori, se non quelli riguardanti l'esistenza del titolo, la sua anteriorità al fallimento e la disciplina dell'ammortamento (Cass. n. 3015/2020), la quale disciplina non necessariamente deve essere dimostrata mediante la produzione del piano di ammortamento (Cass. n. 26426/2017). Anzi, trattandosi, nel caso di specie, di mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento (inteso come proiezione futura delle rate da pagare, con la suddivisione in quota capitale e quota interessi) non potrebbe che essere soltanto una previsione teorica e approssimativa, necessariamente da correggere, poi, alla luce dell'effettivo andamento del tasso variabile concordato nel contratto.

Naturalmente, anche il mutuo, come ogni contratto, deve avere un oggetto determinato o determinabile (art. 1346 c.c.) e, quindi, deve contenere una disciplina del tasso di interesse che permetta l'esatta individuazione – sia pure a posteriori, se il tasso è variabile, ma pur sempre in base a criteri predeterminati nel contratto – degli obblighi di pagamento gravanti sulla parte mutuataria.

Nel decreto impugnato vi sono, in effetti, alcuni riferimenti ad una non meglio definita *genericità* e alla mancanza di *chiarezza* del contratto per quanto riguarda l'indicazione dei tassi, nonché alla «non prevedibilità» degli importi dovuti. Sennonché, da tali rilievi il tribunale non ha fatto conseguire



l'affermazione della nullità della clausola relativa agli interessi, come avrebbe dovuto essere, se la mancanza di chiarezza si fosse tradotta in una indeterminatezza dell'oggetto della clausola; il tribunale ne ha tratto, invece, un'indebita conseguenza sul piano degli oneri probatori, affermando che, nel caso si specie, in deroga ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, la produzione del piano di ammortamento «sarebbe stata invero necessaria, quantomeno al fine di offrire al tribunale ogni elemento utile per procedere ad un eventuale accertamento (anche tramite consulenza contabile) del credito residuo, sotto la duplice voce di sorte capitale ed interessi». In definitiva, secondo il tribunale, nel caso in esame, sarebbe «preclusa, alla luce del citato compendio probatorio, la possibilità di svolgere una compiuta verifica in ordine alle effettive voci di credito che residuerebbero in capo al fallimento».

Ma tale conclusione risulta incoerente, perché la disciplina del tasso di interesse o è determinata (ovverosia consente di calcolare gli importi dovuti dal mutuatario) oppure non lo è. Nel secondo caso, ne deriverebbe la nullità della clausola, che però non è stata accertata dal tribunale nel caso di specie e che, ove sussistesse, non potrebbe certo essere sanata dalla produzione del piano di ammortamento (di cui non sarebbe possibile verificare l'esatta conformità rispetto a un regolamento contrattuale indeterminato); nel primo caso, invece, il tribunale può e deve accertare, eventualmente anche a mezzo della prospettata c.t.u. contabile, la corrispondenza tra quanto richiesto con la domanda di ammissione al passivo e quanto ancora dovuto dalla società fallita al netto dei pagamenti già effettuati (riconosciuti dalla stessa creditrice o altrimenti allegati e provati dal curatore, con onere a suo carico).



In definitiva, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato un formale ossequio ai corretti principi giurisprudenziali secondo cui: a) *«la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova residuo credito da mutuo»* (Cass. n. 26426/2017); b) *«il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento»* (Cass. n. 3015/2020); ma ha poi tuttavia tradito nei fatti tali principi, facendo dipendere l'esito della lite proprio dalla mancata produzione in giudizio del piano di ammortamento, trattato quindi alla stregua di un mezzo di prova necessario – sia pure in date circostanze – la cui assenza è stata considerata un impedimento al pieno esercizio del prudente apprezzamento delle altre prove disponibili, eventualmente anche mediante l'ausilio di un consulente tecnico.

In tal modo, il giudice *a quo* ha violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., essendosi sottratto al dovere di prudentemente apprezzare tutte le prove disponibili, per avere attribuito ad una di esse un valore di prova legale prevalente sulle altre, pur in mancanza di disposizioni di legge in tal senso (v., da ultimo, Cass. n. 5800/2026).

2. Con il secondo motivo viene denunciata «violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1284, 1346, 1419, 1339 e 1813 c.c. e 117, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».



La ricorrente, ipotizzando che il tribunale abbia inteso affermare la nullità delle clausole indicative del tasso di interesse, si duole che non le sia stato riconosciuto il diritto a percepire comunque gli interessi corrispettivi, perlomeno nella misura legale, in sostituzione del tasso contrattuale.

2.1. Per quanto argomentato con riferimento al primo, questo secondo motivo sarebbe inammissibile, perché ipotizza una *ratio decidendi* diversa da quella adottata dal giudice *a quo* e palesata nella motivazione; risulta tuttavia assorbito, proprio per l'accoglimento della prima censura.

3. Accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, il decreto impugnato viene cassato con rinvio al medesimo Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo mezzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Caltanissetta, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.9.2026.

Il Presidente

